

## VERBALE ADUNANZA 33 DEL 09.11.2022

### Notifiche Avvocati

Il Consiglio,

- considerato che la legge 21.01.1994 n° 53 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati;
- dato atto che per avvalersi della summenzionata facoltà, l'art. 7 della predetta Legge prescrive la previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine;
- rilevato che l'art 7 co. 1 Legge cit., ai fini del rilascio/revoca dell'autorizzazione, espressamente prevede che *"tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge."*;
- rilevato che per avvalersi della facoltà prevista dall'anzidetta Legge l'avvocato deve munirsi di un registro cronologico numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un consigliere all'uopo delegato, previa autorizzazione

#### DELIBERA

- di non rilasciare l'autorizzazione delle notifiche in proprio e di non provvedere alla vidimazione del registro in caso di procedimenti disciplinari pendenti;
- di riservarsi la revoca dell'autorizzazione alle notifiche in proprio, anche in via cautelare, in caso di sopravvenienza di procedimenti disciplinari che possano far ritenere motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla L. 53/1994.
- di assumere dette delibere (mancato rilascio/revoca) sempre previa audizione dell'interessato.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, la comunicazione agli iscritti e per gli ulteriori incombeni di rito.